

STATUTO

ASSOCIAZIONE “LA RINASCITA DEI TRABUCCHI STORICI – ODV”

Organizzazione di Volontariato ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Associazione operante in coerenza con la L.R. Puglia 27 gennaio 2015 n. 2

(“Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi”)

Art 1 - Costituzione - Denominazione — Sede - Durata

È costituita, con sede legale in Vieste (FG), Località Montincello, c/o SS Progettazione, l'associazione denominata “La Rinascita dei Trabucchi Storici – ODV”, quale Ente del Terzo Settore, in conformità all'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'associazione potrà utilizzare nella denominazione anche l'acronimo ETS all'atto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Ogni trasferimento in altro Comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art 2 - Finalità e attività

L'associazione “La Rinascita dei Trabucchi Storici – ODV” è un'organizzazione di volontariato ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Essa si ispira ai principi di democraticità, partecipazione e gratuità delle cariche sociali, non ha scopo di lucro neanche indiretto e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione opera nell'ambito culturale e ambientale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

L'associazione persegue le proprie finalità in coerenza con la Legge Regionale Puglia 27 gennaio 2015 n. 2 (“Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi”), riconoscendo i trabucchi storici ubicati lungo la costa pugliese come beni patrimoniali di grande valenza identitaria e paesaggistica da salvaguardare, valorizzare, recuperare e ripristinare ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge.

Scopo principale è contribuire al mantenimento, al restauro e alla conservazione dei Trabucchi Storici, intesi come strutture complete di alberi e antenne conformi alla tipologia tradizionale garganica, con particolare attenzione ai trabuccolanti e trabucchisti anziani, malati o in condizione di svantaggio economico.

Per perseguire le proprie finalità, l'associazione svolge in via prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati all'inclusione sociale di soggetti fragili.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo, tali attività possono comprendere:

- vendita di gadget, pubblicazioni e merchandising legati ai trabucchi;
- organizzazione di visite guidate a pagamento finalizzate al finanziamento dei restauri;
- affitto occasionale dei trabucchi per eventi culturali coerenti con le finalità associative;
- gestione di punti di ristoro temporanei in occasione degli eventi.

Il Consiglio Direttivo individua e delibera le attività secondarie nel rispetto dei limiti di legge e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o nel bilancio.

L'associazione si ispira alle caratteristiche strutturali e funzionali dei trabucchi storici come definite dall'art. 2 della L.R. Puglia 27 gennaio 2015 n. 2 e ne promuove il censimento, la conservazione e la fruizione pubblica, anche in attuazione delle linee guida regionali.

In particolare, l'associazione:

- valorizza i beni storici, culturali, naturalistici e paesaggistici della provincia di Foggia;
- tutela e valorizza i Trabucchi Storici del Gargano, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- promuove iniziative, eventi e campagne di sensibilizzazione sulla cultura dei trabucchi;
- tramanda le tecniche tradizionali di costruzione e manutenzione attraverso corsi di formazione, con particolare attenzione ai giovani apprendisti;
- supporta le pratiche amministrative per le concessioni e autorizzazioni necessarie alla tutela dei trabucchi;
- nomina custodi tra coloro che hanno storicamente curato le strutture, garantendo interventi rispettosi delle tecniche tradizionali;
- salvaguarda la figura del trabuccolante/trabucchista e il relativo patrimonio immateriale;
- realizza attività di inclusione sociale e sostegno a categorie fragili (anziani, minori, disabili).

Per raggiungere i propri scopi, l'associazione organizza: convegni, pubblicazioni, esperienze di pesca al trabucco, mostre, eventi pubblici, corsi di formazione e laboratori.

L'associazione può aderire a reti associative, collaborare con enti pubblici e privati, stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017 e promuovere gemellaggi nazionali e internazionali.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati ai sensi degli artt. 17 e 18 D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità e si impegnano a realizzarle mettendo a disposizione gratuitamente tempo e competenze.

Esistono due categorie: soci fondatori e soci semplici.

Non è prevista quota associativa.

Tutti i soci sono volontari e iscritti nel libro soci.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- essere eletti alle cariche sociali;
- svolgere le attività concordate in ambito associativo;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente, da evadersi entro 15 giorni;
- recedere dall'associazione con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma eventualmente versata non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile. I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti e di collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali. I soci cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 5 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi violazioni statutarie o inattività prolungata non giustificata;
- decesso.

Il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 6 – Volontari

Sono volontari gli associati che prestano attività personale, spontanea e gratuita per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Sono ammessi rimborsi spese documentati entro limiti fissati dall'associazione. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 D.Lgs. 117/2017, possono essere rimborsate con autocertificazione spese fino a 10 euro giornalieri e 150 mensili previa delibera del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con rapporti di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari sono assicurati contro infortuni e malattie ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e iscritti in apposito registro.

Art. 7 – Sostenitori

Possono essere riconosciuti sostenitori coloro che contribuiscono economicamente. Non hanno diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, ma sono informati sulle iniziative.

Art. 8 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o autonomi solo nei limiti necessari al regolare funzionamento o alla qualificazione dell'attività. Il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari attivi.

Art. 9 – Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate e autorizzate per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso inviato almeno 10 giorni prima, tramite lettera, email, PEC o altro mezzo che garantisca la ricezione. L'avviso deve contenere giorno, ora, sede e ordine del giorno.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- definisce il programma annuale di attività;
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti se previsti;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento;
- ratifica le esclusioni dei soci;
- decide su ogni materia a lei riservata dalla legge o dallo statuto.

Art. 13 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi. Ogni socio può ricevere massimo tre deleghe.

Art. 14 – Modifiche statutarie e scioglimento

Per modifiche statutarie serve la presenza di almeno 3/4 dei soci e la maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 15 – Votazioni

Per l'elezione delle cariche sociali si procede con scrutinio segreto. I consiglieri non votano l'approvazione del bilancio. Le deliberazioni sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nomina al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Non sono eleggibili persone interdette, inabilite o condannate per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei consiglieri. L'avviso è inviato almeno 5 giorni prima (24 ore in caso d'urgenza). Le riunioni sono valide con la maggioranza dei membri.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio ha i più ampi poteri di gestione:

- esegue i deliberati dell'Assemblea;
- predispone bilancio e programma annuale;
- delibera le attività secondarie;
- ammette nuovi soci ed esclude per gravi motivi;
- gestisce il patrimonio sociale;
- conferisce procure;
- propone modifiche statutarie all'Assemblea.

Art. 19 – Sostituzione dei consiglieri

In caso di vacanza di uno o più consiglieri, si procede a sostituzione con nuovi membri eletti dall'Assemblea. Se viene a mancare oltre metà del Consiglio, l'Assemblea è convocata per nuove elezioni.

Art. 20 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, firma gli atti e convoca gli organi sociali. Può delegare funzioni e adottare provvedimenti urgenti da ratificare dal Consiglio.

Art. 21 – Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità e predispone il bilancio. Può operare con banche e uffici postali secondo i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Segretario

Il Segretario redige e conserva i verbali delle assemblee e del Consiglio e tiene aggiornato il libro soci.

Art. 23 – Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge

un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24 – Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre. Il bilancio è approvato entro 4 mesi. Se le entrate sono inferiori a 220.000 euro può essere redatto per cassa.

Art. 26 – Entrate

Le entrate provengono da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- convenzioni;
- raccolte fondi;

- attività secondarie;
- ogni altra entrata lecita e coerente con lo statuto.

Art. 27 – Patrimonio sociale

Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili, donazioni e avanzi di gestione.

Art. 28 – Vincolo di destinazione

Il patrimonio deve essere destinato esclusivamente alle finalità associative. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, fondi e riserve.

Art. 29 – Libri sociali

L'associazione tiene:

- libro soci;
- registro volontari;
- libro verbali Assemblea;
- libro verbali Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la pubblicità dei bilanci e la consultazione dei libri sociali da parte dei soci.

Art. 31 – Bilancio sociale e informativa

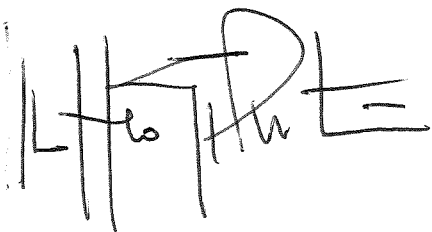
Se i ricavi superano 100.000 euro, l'associazione pubblica sul proprio sito l'elenco di compensi e corrispettivi percepiti dagli organi sociali.

Art. 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, previo parere RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e la normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L. H. T. R. E.' or similar, with stylized vertical strokes and a horizontal line at the end.